



COMUNE DI NONE

Città Metropolitana di Torino
(Piazza Cavour 9 – CF 85003190015 P.IVA 02393730011)
Tel. 0119990811 – fax 0119863053

**BANDO DI CONCORSO N.2
PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE GENERALI
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI RISULTA
IN DISPONIBILITÀ PRESSO IL COMUNE DI NONE
(L.R. n. 3/2010 e s.m.i. - Regolamenti Regionali pubblicati sul B.U.R.P. n.40s1 del 6/10/2011)**

**TERMINI PER LA CONSEGNA DELLE ISTANZE:
DAL 4 DICEMBRE 2023 ALLE ORE 12,00 DEL 2 FEBBRAIO 2024**

(esclusivamente per gli iscritti AIRE il termine è prorogato di ulteriori trenta giorni)

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. recante “*norme in materia di edilizia sociale*” e relativi regolamenti attuativi pubblicati sul B.U.R.P. n. 40s1 del 6.10.2011, con determinazione del responsabile del servizio n.424 del 2023 con cui è stato approvato il presente Bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale in disponibilità presso il Comune di NONE, ad eccezione di quelle unità immobiliari la cui assegnazione in locazione è riservata ai sensi degli artt. 10 (assegnazioni per far fronte ad emergenze abitative) e 14 (programmi di mobilità) della medesima legge.

Ai sensi dell’art. 11 della Legge citata è inoltre prevista la formazione di ***apposita graduatoria*** finalizzata all’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale a favore degli appartenenti alle forze dell’ordine ed ai vigili del fuoco.

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell’allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale del giorno 22/02/2019 n. 21-8447, l’ambito territoriale di riferimento per il presente bando di concorso comprende i Comuni di NONE, Nichelino, Candiolo e Vinovo

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO

(da possedere alla data del 30/11/2023, data di pubblicazione del presente bando)

A norma dell’art. 3 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 i requisiti per partecipare al presente bando di concorso sono i seguenti:

- I) essere cittadini italiani o di uno stato aderente all’Unione Europea o cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o titolari di protezione internazionale di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- II) avere la residenza anagrafica o prestare attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, all’interno dell’ambito territoriale di riferimento o essere iscritti nei registri dell’A.I.R.E. del medesimo ambito;

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- III) non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di

- abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
- IV) non avere avuto, alcun componente familiare, una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- V) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- VI) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- VII) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- VIII) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- IX) essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui al Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in corso di validità non superiore a € 23.623,13, (rif. determinazione dirigenziale della Direzione Sanità e Welfare — Settore Politiche di Welfare Abitativo della Regione Piemonte numero 1936 del 18/10/2022) fatte salve eventuali nuove disposizioni regionali.

Ciascun componente del nucleo richiedente alla data di pubblicazione del bando, ossia alla data del 30/11/2023 deve possedere i requisiti riportati sopra, fatta eccezione per il requisito di cui ai punti I) e II) da possedersi da parte del solo richiedente.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo:

- il requisito di cui al punto 2, n. IX), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2 della L.R. n. 3/2010, non può superare il doppio del limite d'accesso.
- il requisito di cui al punto III) da verificare unicamente al momento dell'assegnazione; in costanza di rapporto locativo, o in caso di subentro nell'assegnazione, costituisce causa di decadenza la sola titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione in qualsiasi comune del territorio regionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socio economico dei nuclei assegnatari nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 19, comma 2 della L.R. n.3/2010.

APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE E AI VIGILI DEL FUOCO

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e i vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) - residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale - ed i) I.S.E.E. della legge regionale n. 3/2010, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010.

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Agli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del Regolamento Regionale n. 14 del 4/10/2011 recante "*Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)*", approvato con DPRG 4/10/2011 n. 14/R pubblicato sul BURP n. 40s1 del 4.10.2011.

REPERIMENTO DELLA MODULISTICA UFFICIALE UNICA

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere redatte *esclusivamente* su moduli appositamente predisposti dal Comune di NONE, disponibili presso l'ingresso della sede municipale, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00.

La modulistica sarà inoltre reperibile sul portale web istituzionale www.comune.none.to.it. “sezione notizie”

Per informazioni in merito contattare l'ufficio sociale del Comune di None al n. 011 9990849, dal lunedì al venerdì con orario dalle 9.00 alle 12.00, oppure inoltrare una mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.none.to.it.

CONSEGNA DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, *in formato cartaceo*, dovranno essere consegnate all'ufficio PROTOCOLLO del Comune di NONE nel periodo

dal 4 DICEMBRE 2023 e fino alle ore 12,00 del 2 FEBBRAIO 2024

dal lunedì al venerdì, con orario dalle 9,00 alle 12,00.

(per i cittadini emigrati all'estero – iscritti all'AIRE –

il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni).

Per la consegna delle istanze e per assistenza alla compilazione delle medesime è necessario stabilire un appuntamento con l'ufficio Sociale del Comune, telefonando al numero 0119990850.

Il modulo di domanda, corredato da marca da bollo di € 16,00 con allegata la copia del documento di identità non scaduto del richiedente e ogni altro documento richiesto dal presente bando, dovrà essere presentato con le seguenti modalità:

- personalmente o da un componente il nucleo familiare munito di delega corredata da fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato, (dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 – alle ore 12,00) presso la sede del Comune di None, Piazza Cavour 9;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R indirizzata al “Comune di NONE — Piazza Cavour 9 — 10060, NONE” dal 4 dicembre 2023 (data di apertura del bando) al 2 febbraio 2024 (data di chiusura). Fa fede la data del timbro postale di spedizione; non saranno ritenute valide le domande inviate oltre il termine di scadenza del bando - (2/02/2024). Il Comune di None non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o dovute a disguidi postali;
- via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.none.to.it ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005 – Codice dell'amministrazione digitale. La spedizione va effettuata scannerizzando il modulo firmato, completo degli allegati, insieme a copia di documento di identità. La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dall'orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata dal Comune. Si precisa che, nel caso in cui il richiedente scelga di presentare domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, è quello fissato nell'ora e nel giorno di scadenza del bando (ore 12:00 del 26/1/2024).

E' fatto obbligo indicare il domicilio per le notificazioni o comunicazioni inerenti il bando. L'eventuale cambiamento di domicilio dovrà essere comunicato entro 10 giorni all'ufficio Sociale del Comune di None. La domanda di partecipazione al bando costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti il nucleo familiare.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda debbono essere **obbligatoriamente** allegati:

- copia della carta d'identità, in corso di validità, dell'istante;
- copia dell'eventuale/degli eventuali certificato/i di invalidità del richiedente e/o degli altri componenti del nucleo familiare;
- copia del permesso di soggiorno, ove necessario;
- per i soli cittadini non italiani apposita certificazione attestante lo *status* di profugo rilasciata, ai sensi della normativa vigente, dall'Autorità competente;
- documentazione attestante la procedura di sfratto (copia della sentenza o monitoria di sfratto esecutivo);
- sentenza di omologa separazione legale o sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Al fine di agevolare l'istruttoria amministrativa, è opportuno allegare inoltre:

- copia del modello ISEE;
- copia delle ricevute di partecipazione a precedenti bandi di assegnazione;
- copia del libretto di lavoro che attesti il pagamento "Gescal";
- dichiarazioni rilasciate dai Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari relative a particolari condizioni di fragilità.

Si evidenzia che gli stati, i fatti, le qualità personali dichiarati dall'istante nel modulo di domanda costituiscono dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*".

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 3/2010 s.m.i., il Comune di None si riserva di richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione dichiarata nella domanda, fissando un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a venti giorni a decorrere dalla richiesta. Per i lavoratori all'estero il termine massimo è prorogato di ulteriori trenta giorni.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

Saranno escluse le domande non corredate da firma in calce alla domanda o pervenute oltre il termine fissato per la scadenza del bando.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune provvede alla verifica in ordine alla veridicità ed alla regolarità delle dichiarazioni contenute nelle domande, mediante accertamenti (anagrafici, economico-patrimoniali, tecnici) presso le banche dati a disposizione dell'Ente, nonché avvalendosi della collaborazione di altre Pubbliche Amministrazioni, e della sussistenza della prescritta documentazione.

Gli uffici del Comune possono richiedere ai partecipanti al bando di produrre, ove necessario e/o previsto dalla legge, la documentazione a comprova di quanto dichiarato nella domanda, fissando loro un termine perentorio di adempimento di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

Come previsto dall'art. 6, comma 3, le domande, corredate dalla documentazione acquisita saranno trasmesse entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando di concorso alla Commissione per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 s.m.i.

Le domande otterranno il punteggio assegnato in base ai criteri previsti dal regolamento n. 10/R approvato con D.P.G.R. del 4/10/2011. Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

La Commissione Assegnazione Alloggi di cui all'art. 7 della L.R. 3/2010 valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Entro quindici giorni dalla formazione della graduatoria, indicante il punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché i modi e i termini per un eventuale ricorso, questa è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio e sul sito del Comune di None e dei Comuni compresi nell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'A.T.C. del Piemonte Centrale in un luogo aperto al pubblico o nel proprio sito informatico.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito internet e sui canali *social* del comune, tramite avviso pubblico. **Non verranno inviate comunicazioni a mezzo posta.**

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dalla ricezione della comunicazione per i lavoratori emigrati all'estero, gli interessati possono presentare ricorso, in marca da bollo, alla Commissione, che provvede in merito entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni. In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la **graduatoria definitiva**, previa effettuazione di sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale con funzioni di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La **graduatoria definitiva** è pubblicata con le medesime formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di emissione del bando di concorso; sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria.

CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale espletterà tutti gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge ed autocertificati ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

I controlli avranno per oggetto:

- dati anagrafici, mediante verifica nella banca dati comunale e/o banca dati demografici;
- dati economici, finanziari e patrimoniali, mediante verifica nella banca dati tributaria, banca dati del catasto (Sister), banca dati INPS.

Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, si effettueranno verifiche più approfondite.

In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria.

AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso il Comune ha facoltà di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per la domanda già presentata. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

L'aggiornamento della graduatoria di cui all'articolo 5, comma 5, della L.R. 3/2010 e s.m.i., verrà effettuato successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, una sola volta per anno solare, in presenza di nuove domande o di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni

originariamente prese a riferimento.

ASSEGNAZIONI

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

L'assegnazione verrà comunicata tramite lettera A/R. La rinuncia all'assegnazione dell'alloggio proposto, che risulta adeguato alla composizione del nucleo familiare, comporta la decadenza dalla graduatoria o dagli aggiornamenti.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di None— nella persona del Sindaco, Legale Rappresentante dell'Ente Comune di None Piazza Cavour 9, 10060 None (TO), C.F. 85003190015 - P.Iva: 02393730011, Telefono: 011/9990811, indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.none.to.it. Il Comune di None, in qualità di titolare del trattamento, con la presente informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. In particolare, nell'ambito del bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale, l'Amministrazione Comunale tratterà informazioni, dati e documenti riferibili al nucleo familiare richiedente, nel totale rispetto delle prescrizioni normative e ad uso esclusivo del procedimento. Il trattamento dei dati avverrà da parte del personale degli Uffici competenti degli Enti coinvolti nel procedimento, responsabili del trattamento. Nel caso di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente in materia, i dati saranno pubblicati per quanto strettamente necessario e pertinente per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la Ditta SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL., con sede legale in C.so Magenta 46 – MILANO - P. I. 02743730125, mail: privacy@comune.none.to.it.

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non indicato nel presente bando di concorso si rimanda alla normativa vigente.

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *

DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- i) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE): è quello stabilito dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 159/2013 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità.
- ii) Nucleo richiedente: è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da soli rapporti di lavoro. Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente dei seguenti soggetti:
 - a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
 - b) figli minori del richiedente;
 - c) altro genitore di figli minori del richiedente;
 - d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente.
- iii) Alloggio scadente: si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultano in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere

propri dell'unità immobiliare:

1) elementi propri dell'unità immobiliare: 1.1) pavimenti; 1.2) pareti e soffitti; 1.3) infissi; 1.4) impianto elettrico; 1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 1.6) impianto di riscaldamento;

2) elementi comuni: 2.1) accessi, scale e ascensore; 2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere.

iv) Servizio igienico incompleto: si intende quello non composto di wc, lavabo e doccia o vasca.

v) Sfratto incolpevole: si intende lo sfratto determinato da una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, documentata e attestata dal Comune di residenza

None, 30 novembre 2023